



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

**PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE**

**PROCEDIMENTO N. 40S/2016 a carico di Luca Civello**

\* \* \*

**Premesso che**

A) A seguito dell'invio, in data 25 luglio 2016, di rapporto informativo da parte del tesserato Riccardo Catanzaro (nato il 9 marzo 1998, Tessera FIG 192184), in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara disputata presso il Golf Club Siracusa-I Monasteri in data 17 luglio 2016, "BMW A.D. Pugliese", la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Luca Civello (nato il 30 giugno 2001, Tessera FIG 188410), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf ([www.federgolf.it](http://www.federgolf.it)).

B) Sempre in data 25 luglio 2016, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

**Considerato che**

- 1) Nel citato rapporto informativo, Riccardo Catanzaro rappresentava di aver visto, dal tee della buca 16, il minore Luca Civello che stava giocando la buca 3 e che, dopo aver effettuato il secondo colpo, "*[il Civello] correva verso la bandiera lasciando indietro i suoi compagni di team e abbandonando la sacca a circa 15 metri alla sinistra del green, per poi dirigersi verso la bandiera dove lo vedev[a] chinarsi (come se volesse poggiare il marchino). Ritornava subito dopo dove si trovava la sua sacca e da lì facendo il giro del green lo vedev[a] nuovamente chinarsi un'altra volta ma fuori dal green (presumibilmente per raccogliere la pallina) e tornare poi dove si era chinato la prima volta in green; da quella posizione puttava per concludere la buca*".
- 2) Nello stesso rapporto Riccardo Catanzaro dava atto che all'esito della gara aveva sottoposto quanto sopra al Comitato Gara (del quale avrebbe fatto parte anche la madre del minore) ed al Segretario del Circolo e che questi avrebbero comunicato al Catanzaro che "*non potevano accogliere il ricorso ed il presidente [del Comitato], dopo aver sentito Luca Civello che gli dichiarava che si era allontanato per un bisogno fisiologico, [avrebbe comunicato al Catanzaro stesso] come risposta, semplicemente <la tua parola contro la sua>*". Nessun provvedimento era quindi assunto dal Comitato Gara.
- 3) Lo stesso rapporto informativo, infine, riferiva che i due compagni di gioco del Civello, ossia Andrea Cordio e Gabriele Cordio (tra l'altro anch'essi indicati come minorenni, rispettivamente di 9 e 12 anni), in merito all'episodio in questione non erano "*in grado di testimoniare nulla*".
- 4) In data 28 luglio 2016 il sottoscritto Giudice Sportivo ha raggiunto telefonicamente il signor Riccardo Catanzaro poiché i fatti esposti nel rapporto apparivano generici e sprovvisti di alcuna prova al riguardo.

Nell'occasione il signor Riccardo Catanzaro confermava i fatti come riportati nel rapporto e tesi ad ipotizzare una condotta del Civello idonea a configurare l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia, di *dolosa modifica della posizione della pallina in violazione delle regole* (per il quale lo stesso Regolamento prevede la sanzione edittale della squalifica per un periodo compreso tra nove mesi e tre anni).

Tuttavia, lo stesso Catanzaro, pur dopo aver fornito ulteriori dettagli sulla dinamica di quanto lo stesso avrebbe constatato come accaduto in sua presenza (compreso il fatto che, contrariamente a quanto sarebbe stato dichiarato dal Civello al Comitato Gara, questi non avrebbe espletato alcun bisogno fisiologico nelle vicinanze del green della buca 3), dichiara che tra il tee della buca 16 ed il green della buca 3 intercorre una distanza di circa 170 metri e di non aver visto che il Civello, chinatosi una seconda volta ai bordi del green, avesse effettivamente raccolto una pallina.

Inoltre, a domanda specifica del sottoscritto Giudice, il Catanzaro dichiarava che nessuno dei propri compagni di gioco aveva visto quanto accaduto sul *green* della buca 3 relativamente alla condotta ipotizzata a carico del Civello.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

Il sottoscritto Giudice Sportivo ritiene che, tenuto conto delle circostanze complessive, gli elementi probatori ed indiziari siano insufficienti a fondare un'accusa di dolosa modifica della posizione della palla in gioco ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia, o di altro illecito sportivo a carico di Luca Civello ai sensi dello stesso Regolamento.


Per l'effetto il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del Regolamento di Giustizia (di pronunciarsi "*senza udienza e con immediatezza*") dichiara il non luogo a procedere e dispone la

**ARCHIVIAZIONE**

del procedimento n. 40S/2016.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 28 luglio 2016

  
Avv. Andrea D'Onghia  
Giudice Sportivo dei Minori